



Scuola Secondaria Statale di I grado Gen. E. Baldassarre



Trani, (fa fede la data del protocollo)

Comunicazione n.559

Alle famiglie delle alunne e degli alunni

Al personale della scuola

Al sito *web*

Oggetto: **decreto-legge 24 marzo 2022, n.24. Nuove disposizioni COVID-19.**

Come noto, il 24 marzo 2022 il Governo ha emanato il decreto-legge n.24, recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”.

Si evince, sin dal suo oggetto, che queste norme, valide dal 1° aprile 2022, hanno lo scopo di accompagnarci in una fase nuova della lotta alla pandemia da Covid-19. Le misure adottate si riverbereranno, inevitabilmente, sul mondo della scuola, sulla didattica e sull’organizzazione dei servizi scolastici.

Alunni: didattica e organizzazione.

L’art.9 del decreto-legge, al comma 1, ribadisce che “*resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive*”. Sin dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo pianificato un fitto calendario di uscite e viaggi di istruzione che, nel prossimo mese di aprile, vedrà moltissime classi del nostro istituto partire verso destinazioni non ancora “esotiche” quanto e come avremmo voluto ma, sicuramente, rappresentative di un forte desiderio, realizzato, di ripartenza. Alla stessa maniera, le attività sportive stanno riacquisendo la centralità che meritano, grazie anche ad una pianificazione didattica puntuale del dipartimento disciplinare di Educazione Fisica.

Resta obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, le cosiddette “mascherine chirurgiche”. La scuola continuerà a fornirle alle alunne e agli alunni gratuitamente.

Il comma 4 dello stesso articolo **fa venir meno la misura sanitaria e precauzionale della “quarantena”, prevista per qualsiasi soggetto ritenuto “contatto stretto” di un caso positivo da Covid-19**, a prescindere dal suo stato vaccinale. Nel caso in cui in una classe si verificassero dei casi di positività, le misure che verranno adottate varieranno in base al loro numero:

- In assenza di casi e **sino a tre casi di positività** nella stessa classe:
utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte delle alunne e degli alunni (ovviamente, è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggiore efficacia protettiva);
- In presenza di **almeno quattro casi** nella stessa classe:
utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte delle alunne e degli alunni **per dieci giorni** dall’ultimo contatto con un compagno di classe positivo al COVID-19. Nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;

Scuola Secondaria Statale di I Grado “Gen. E. Baldassarre”

Piazza Dante n. 26 – 76125 TRANI (BT) – tel. 0883.582627

Codice meccanografico: BAMM209001 – Cod. Fisc.: 83002390728

e-mail: bamm209001@istruzione.it - PEC: bamm209001@pec.istruzione.it

www.scuolabaldassarre.edu.it

- Per il conteggio dei casi si applicano le seguenti regole:
 - nel calcolo del numero dei casi non è considerato il personale scolastico;
 - l'accertamento del caso successivo di positività deve avvenire entro un intervallo di 5 giorni dal caso precedente.

In caso di positività di un'alunna o di un alunno, i genitori/tutori dovranno comunicarlo tempestivamente all'indirizzo email istituzionale della scuola bamm209001@istruzione.it, utilizzando un account di posta elettronica che non appartenga al dominio @scuolabaldassarre.edu.it (gli account degli alunni sono disabilitati all'invio di email all'esterno dell'ambito "didattico" della scuola). La scuola notificherà alla famiglia l'avvenuta ricezione della comunicazione: nella stessa giornata se notificata entro le ore 11.00, nella giornata seguente se ricevuta successivamente alle ore 11.00.

Per le alunne e gli alunni positivi è disposta la misura sanitaria dell'isolamento (art.10-ter del decreto-legge n.52/2021, introdotto dallo stesso D.L. n.24/2022). A differenza di quanto disposto precedentemente, **i genitori/tutori non dovranno più inviare a scuola la certificazione di avvenuta negativizzazione** e, quindi, **non dovranno attendere la comunicazione di ammissione "in presenza" da parte del Dirigente Scolastico. Sarà sufficiente rientrare in classe in possesso di una stampa del certificato di negativizzazione da presentare al docente in servizio alla prima ora di lezione** che provvederà a comunicarlo al Consiglio di Classe tramite Registro Elettronico in modalità visibile esclusivamente ai docenti. Non serve, in questi casi, certificato medico per la riammissione in classe. Il docente provvederà, altresì, nel corso della giornata, a comunicare in segreteria (numero interno 841, sig.ra Romanelli o sig.ra Lamacchia) l'avvenuta negativizzazione dell'alunna o dell'alunno.

Dal 1° aprile 2022 la scuola comunicherà alle famiglie e ai docenti esclusivamente la presenza sino a tre o di almeno quattro casi positivi nella stessa classe. Nella comunicazione per i docenti saranno indicati, a scopo precauzionale, i nominativi delle alunne o degli alunni. **Dalla stessa data cesserà l'invio quotidiano dello stato degli alunni in isolamento/quarantena** e, come detto, dei provvedimenti di riammissione in presenza.

Le alunne e gli alunni in isolamento, potranno seguire l'attività scolastica nella modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI) su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Per i "contatti stretti" esterni all'istituzione scolastica (es. genitori, fratelli/sorelle o altri conviventi, ecc.), è previsto il regime dell'autosorveglianza (obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno dall'ultimo contatto stretto con positivo; testa antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto). Per questi casi specifici i genitori/tutori possono fare richiesta al Dirigente Scolastico di attivazione del Piano Scolastico per la DDI.

Personale docente e ATA

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **a carico di tutto il personale scolastico.** L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4-*sexies* del decreto-legge n.44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Ovviamente, l'obbligo vaccinale è escluso in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate l'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Per il personale docente il decreto-legge n.24/2022 prevede che *"la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati"*. Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, *"impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica"*.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni.

Per tutto il personale scolastico continua a valere l'obbligo di esibire la Certificazione Verde Covid-19 "Base" per l'accesso a scuola. Il controllo del possesso del Green Pass Base verrà espletato secondo le modalità informatizzate utilizzate sinora.

Per il personale che presta servizio in classe **valgono le medesime regole indicate per gli alunni:**

- In assenza di casi e sino a tre casi di positività nella stessa classe:
utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (ovviamente, è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggiore efficacia protettiva);
- In presenza di almeno quattro casi nella stessa classe:
utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un'alunna o alunno positivo al COVID-19. Nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Al personale scolastico "contatto stretto" di positivo si applica il regime dell'autosorveglianza.

Regole generali di sicurezza sino al termine dell'anno scolastico:

- Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva). **La mascherina non va indossata durante le attività sportive.** Sui mezzi di trasporto scolastici, fino al 30 aprile 2022, va indossata la mascherina di tipo FFP2;
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid, se si presenta una sintomatologia respiratoria e/o una temperatura corporea superiore ai 37,5°;
- Fino al 30 aprile chiunque acceda alle istituzioni scolastiche dovrà esibire il Green Pass Base (la norma non si applica alle alunne e agli alunni);
- La riammissione in classe delle alunne e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Stiamo compiendo, insieme, un viaggio lungo e "periglioso". Insieme, come sempre abbiamo fatto, approderemo.

Grazie!

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco GALIANO
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

